

REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

GAL TERRE DEL PO 2.0 Scarl

Via Martiri di Belfiore, 7

Quistello (MN)

CF e P IVA 02714120207

Approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 01 del 19 dicembre 2023

e aggiornato con delibera n. 12 del 15 settembre 2025

Indice

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
2. PROCEDURE DI ACQUISIZIONE PER LE ATTIVITÀ DEL GAL	3
2.1 L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro	4
2.2 L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 36/2023	6
3. VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E INADEMPIENZA DEI CONTRATTI	10
4. MODALITÀ DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI.....	10
5. TUTELA DEI DATI PERSONALI	10
6. NORMA DI RINVIO	10
7. PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	10

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le attività previste dalla Strategia di Sviluppo Locale sono attuate dal GAL che, deve rispettare, per la loro attuazione, le disposizioni nazionali e unionali in materia di affidamento di forniture di beni e servizi.

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione di beni, servizi, lavori, di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, in attuazione di quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023.

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di affidamento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Nell'espletamento delle suddette procedure, il GAL Terre del Po 2.0, garantirà, in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero dell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese.

2. PROCEDURE DI ACQUISIZIONE PER LE ATTIVITÀ DEL GAL

Fermo restando a quanto previsto dagli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023 si potrà procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- a. Per i servizi e le forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico di Procedimento (RUP) ad unico fornitore, eventualmente preceduto, se ritiene opportuno, da una richiesta di preventivi;
- b. Per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento avviene, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 50 comma 1, lettera e) del Decreto, attraverso una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove

esistenti, individuati dal RUP in forza della loro esperienza e specializzazione nel settore di intervento, anche sulla base di indagini di mercato.

Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi precedentemente citati, il GAL verificherà il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnico professionali (esperienze pregresse) come richiede il comma 1 dell'articolo 50 del D. Lgs. 36/2023.

Nelle procedure di importo fino a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto notorio il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il GAL procede alla risoluzione del contratto e si applica quanto descritto all'art. 52 del Decreto.

Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, il GAL potrà procedere attraverso un mercato elettronico (MePA, Sintel) che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica altresì potrà attingere dal proprio Albo Fornitori la cui costituzione è stata approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 12 del 15 settembre 2025.

2.1 L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro

L'art. 50, comma 1, lettera b), del Codice prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dal GAL.

Avvio della procedura

La procedura prende l'avvio con la delibera a contrarre. È preferibile, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, svolgere una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari. I principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza esigono che il GAL definisca nella delibera o determina a contrarre l'esigenza che intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che intende conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte. È altresì opportuno nella delibera a contrarre far riferimento all'importo massimo stimato dell'affidamento e alla relativa copertura, nonché alle principali condizioni contrattuali.

Criteri di selezione

Fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i criteri di selezione sono connessi al possesso di requisiti minimi di:

- a) Idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di esibire, ad esempio, il certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

- b) Capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea;
- c) Capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto. A tal proposito, potrebbe essere richiesta l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. Inoltre, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, potrebbero essere indicati quali criteri preferenziali di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, quali i criteri reputazionali di cui all'art. 109 del Decreto. In ogni caso, i requisiti minimi devono essere proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.

Il GAL può individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi costituiti ad hoc (albo dei fornitori) secondo le modalità di seguito individuate. Il principio di trasparenza esige che gli elenchi siano costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà dell'amministrazione di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente", o ad altre forme di pubblicità. L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili all'art. 94 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui il GAL intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. Il GAL procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza. Una volta costituito l'elenco, il GAL prevede le modalità di revisione dello stesso, con cadenza almeno annuale, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di emendamento (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). Si può prevedere la trasmissione via PEC della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti che, a sua volta, l'operatore economico può riscontrare tramite PEC. In ogni caso, gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. Il GAL può escludere dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione dello stesso GAL, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Gli elenchi sono pubblicati sul sito web del GAL.

Scelta del contraente e obbligo di motivazione

La scelta dell'affidatario deve essere adeguatamente motivata. Si reputa che una motivazione adeguata dà dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella delibera a contrarre, della rispondenza di quanto offerto esigenze del GAL, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

A tal fine, il GAL anche per soddisfare gli oneri motivazionali, può procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da più operatori economici. In caso di affidamento

all'operatore economico uscente, è richiesto un onere motivazionale più stringente, in quanto il GAL motiva la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e, si ritiene, anche in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Stipula contratto e pubblicazione

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Decreto, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Per espressa previsione dell'articolo 18 comma 3 lettera d) non si applica il termine dilatorio stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. Tutte le eventuali spese di contratto (bollo, registrazione, copie ecc.) sono a carico del fornitore. In ossequio al principio di trasparenza, trova applicazione l'articolo 20 del Decreto che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web istituzionali, dell'affidamento.

2.2 L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 36/2023

L'art. 50, comma 1, lett. e), dispone che i contratti riguardanti i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023, possono essere affidati tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Avvio della procedura

La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre, nella quale il Responsabile Unico del Procedimento definisce, in riferimento alle forniture di beni e servizi, definisce oltre all'esigenza che intende soddisfare, le caratteristiche minime dei beni/servizi, i criteri di selezione, l'importo massimo stimato dell'affidamento e le principali condizioni contrattuali, nonché le procedure di consultazione degli operatori economici individuati e i criteri di selezione nel rispetto del presente regolamento.

Le attività delineate dalla norma si articolano in due fasi:

- a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati ed invitati.

La fase dell'indagine di mercato, promossa dal responsabile unico di progetto, è preordinata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la corrispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase consente al GAL di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento su successivo invito alla procedura. Pertanto, il GAL ha cura di tenere comportamenti

improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando altresì le informazioni fornite dagli operatori consultati. Le indagini di mercato avvengono secondo le modalità ritenute più convenienti, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o di amministrazioni aggiudicatrici, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della delibera/determina a contrarre, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

Il GAL dovrà comunque assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua "appetibilità" per i potenziali concorrenti, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine si potrà procedere alla pubblicazione di un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", o ad altre forme di pubblicità.

La durata della pubblicazione sul predetto profilo dovrà essere al pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. L'avviso indica almeno il valore dell'iniziativa, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per prender contatto, se interessati, con il GAL.

Il GAL può individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi costituiti ad hoc (albo dei fornitori) secondo le modalità di seguito individuate. Il principio di trasparenza esige che gli elenchi siano costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà dell'amministrazione di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente", o ad altre forme di pubblicità. L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili all'art. 94 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui il GAL intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. Il GAL procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza. Una volta costituito l'elenco, il GAL prevede le modalità di revisione dello stesso, con cadenza almeno annuale, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di emendamento (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). Si può prevedere la trasmissione via PEC della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti che, a sua volta, l'operatore economico può riscontrare tramite PEC. In ogni caso, gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. Il GAL può escludere dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione dello stesso GAL, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Gli elenchi sono pubblicati sul sito web del GAL.

Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, il GAL seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da

invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.

In ragione del richiamo al principio di trasparenza e di pubblicità, la determina a contrarre è pubblicata anche nelle procedure negoziate di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. In ragione dell'espressa previsione dell'articolo 49, il GAL è comunque tenuto al rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'accento posto dal legislatore sul richiamato criterio induce a ritenere che il GAL debba favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con determinati operatori economici. Il numero minimo di cinque operatori da invitare, ove esistenti, non esclude che il GAL definisca discrezionalmente il numero di imprese da invitare anche in numero superiore a cinque al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Modalità di partecipazione

La richiesta di offerta ed il conseguente scambio di comunicazioni con i fornitori può avvenire mediante raccomandata, per via elettronica (e-mail o procedura elettronica) o mediante combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti sono indicati nell'invito della procedura. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

La richiesta potrà prevedere un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima. Tale termine potrà in ogni caso subire variazioni in caso di richieste di chiarimenti da parte dell'offerente. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione dell'informazione sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte.

L'invito, formulato dal RUP, deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria. L'invito contiene di norma i seguenti elementi:

- a) L'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche, prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/ tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'assegnazione nel caso di presentazione di un'unica offerta;
- k) il Codice Identificativo di Gara e il Codice Unico di Progetto, ove del caso.

All'invito dovrebbero essere allegati lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

Criteri di aggiudicazione

Fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), gli acquisti di beni e servizi sono aggiudicati, sulla base di quanto previsto dall'articolo 108 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e in base ad uno dei seguenti criteri:

- al prezzo più basso, secondo le modalità stabilite nella lettera di invito;
- all'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora oltre al prezzo siano valutati elementi diversi, riferiti alla qualità delle prestazioni, variabili a seconda della natura della stessa e preventivamente definiti, sulla base di quanto previsto dall'articolo 108 comma 4 del Decreto. In questo caso i criteri di aggiudicazione saranno dovutamente menzionati nel capitolato o nell'invito.

In entrambi i casi non sono comunque ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base della richiesta d'offerta.

L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati, in seduta privata o pubblica secondo le modalità specificate nel capitolato o nell'invito, dal RUP o da suo delegato, coadiuvato, se del caso, da almeno due esperti competenti in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire. Delle attività svolte, è redatto specifico verbale e provvedimento finale di aggiudicazione contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) l'oggetto ed il valore del contratto;
- b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione ed i motivi della scelta;
- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi di esclusione;
- d) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché eventualmente, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende appaltare a terzi.

In ogni caso la Società si riserva di valutare la congruità delle offerte ed il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, come previsto all'articolo 18 comma 8 del Decreto.

In conformità a quanto stabilito dal Decreto 36/2023 e relativi atti di attuazione ed esecuzione, la Società si riserva in qualsiasi momento di chiedere all'aggiudicatario tutta la documentazione in originale o in copia autentica atta a comprovare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, eventualmente oggetto di dichiarazioni sostitutive; di proceder alla verifica della sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2016.

La Società si riserva di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente e non idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Stipula contratto e pubblicazione

Alla formalizzazione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione delle forniture dei beni e/o dei servizi acquisiti, secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, si procederà mediante idonee forme semplificate e/o telematiche, quali la scrittura privata, l'obbligazione in calce al capitolato, lo scambio di lettere con il quale la Società dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi.

Nel rispetto del principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 comma 32 della L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 trova altresì applicazione l'articolo 20 del D.Lgs. 36/2023 che

impone la pubblicazione sul sito web istituzionale, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario.

3. VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E INADEMPIENZA DEI CONTRATTI

Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica con le modalità stabilite dalle norme vigenti e specificate nei singoli contratti. Tali verifiche sono svolte a cura del Servizio competente di concerto con il RUP.

In caso di inadempimento grave ed accertato dell'appaltatore, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal RUP. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti e le facoltà riservate alla Società dal contratto.

4. MODALITÀ DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

I contratti sottoscritti ai sensi del presente atto potranno prevedere modalità di soluzione delle controversie che dovessero insorgere nel corso della loro esecuzione sulla base di quanto previsto dal Titolo V parte VI del D.Lgs. 36/2023, in quanto applicabile.

5. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il GAL garantisce nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche del D.lgs. n. 24/2023, recante il codice in materia di Privacy.

6. NORMA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 36/2023, nel codice civile e in tutte le altre disposizioni della normativa vigente in materia.

7. PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il Presente regolamento viene reso pubblico attraverso l'inserimento in formato scaricabile nel sito internet del GAL Terre del Po 2.0.